

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIM VOLO LIBERO SAN

GIULIANO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione Sportiva Dilettantistica CIM Volo Libero San Giuliano, denominabile congiuntamente o disgiuntamente con sigla A.S.D CIM Volo Libero San Giuliano, con sede legale in San Giuliano Terme (Pisa), 56017 via del Falcione 38 è costituita ai sensi degli artt. 36 c.c. e ss., dell'art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché dell'art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia, di elettività delle cariche sociali che saranno sempre gratuite e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione è apolitica e apartitica e opera senza distinzioni etiche, ideologiche e confessionali.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa

delibererà d'aderire, nonché allo Statuto e ai regolamenti dell'Aero Club d'Italia. L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 2 - SCOPI E DURATA

L'Associazione non ha fini di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.. L'Associazione in caso di particolari necessità potrà avvalersi di collaboratori o consulenti anche ricorrendo ai propri associati per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio

L'Associazione persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dell'obbligatorietà del rendiconto, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.

L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed

esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i.: In particolare, l'Associazione ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche promozione e organizzazione della disciplina sportiva del Volo da diporto o Sportivo senza motore (VDS/VL, parapendio e deltaplano) e con motore (paramotore), compresa l'attività didattica e/o formativa sulla meteorologia, sulla manutenzione delle attrezzature, sulle tecniche di pilotaggio e su ogni altra attività volta a incrementare la sicurezza in volo di ogni pilota, da svolgersi anche durante eventi sportivi e/o nelle scuole; organizzazione di competizioni ed eventi sportivi anche tali da coniugare la disciplina sportiva del Volo da diporto o Sportivo all'Atletica Leggera (corsa campestre, corsa in montagna, corsa su strada, nordic e fitwalking, trail) nonché di qualsiasi ulteriore disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica prevista dalle disposizioni del C.O.N.I. e/o del C.I.P. mediante l'iscrizione al suo Registro e al Registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica degli enti sportivi, quali Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva, cui risulta affiliata ed alla

quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento secondo la normativa applicabile

L'Associazione altresì svolge attività didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva praticata, con le finalità e l'osservanza delle disposizioni e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall'I.P.C. e dal C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti sportivi, anche paralimpici, e comunque iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/21.

L'Associazione gestisce attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico, con:

- a. l'organizzazione di attività ludiche e di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico;
- b. la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportivo-agonistiche;
- c. la promozione e lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e

accessorie secondo le disposizioni dei relativi enti sportivi ai quali delibererà di aderire accettandone Statuto e Regolamenti.

Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo

- a. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere e manutenzione dei punti di decollo e atterraggio;
- b. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive;
- c. organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento psicofisico;
- d. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata;
- e. gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- f. esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, inter caetera, sponsorizzazione, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento;

- g. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari anche per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;
- h. collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dai rispettivi enti sportivi alla quale delibererà di aderire;
- i. spaccio di prodotti d'interesse al fine di favorire forme di acquisto e di risparmio per gli associati;
- j. utilizzo siti Internet o strumenti multimediali affini e realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione anche per via telematica

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare le sue attività.

Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. In ogni caso, si rinvia per le figure di lavoratore sportivo a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all'art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l'Associazione può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la

normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente nella misura delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, se non tesserati, in capo all'Associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,

Specificatamente Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2021.

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione provvederà a comunicare, secondo la normativa vigente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative.

Articolo 3 - ORGANI

Gli organi dell'associazione sono: il Presidente; il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale degli associati (ordinaria e straordinaria).

Articolo 4 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ordinaria e la carica dura quattro anni ed è rieleggibile. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione. Il Presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione. Nei casi di urgenza il Presidente può

esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione, ovvero, in caso di impossibilità di svolgimento del Consiglio Direttivo, senza indugio

Articolo 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni. Attua le direttive deliberate dall'Assemblea nel rispetto dello Statuto e ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo e disciplinare.

È composto da un numero variabile da cinque a nove componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea. I consiglieri, compreso il Presidente, sono eletti dall'Assemblea secondo il procedimento di cui all'Art. 8 Possono essere eletti solo gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano maturato almeno un anno di anzianità all'interno dell'Associazione e non siano stati interessati da provvedimenti di ammonizione e sospensione. Si pone il divieto per i componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre A.S.D. o S.S.D. nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. La carica di consigliere così come tutte le altre è gratuita. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti rimborso spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e

comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata dandone avviso ai consiglieri a mezzo e-mail, nella quale deve essere indicato anche l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo nomina con propria delibera i suoi Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono compiti del Consiglio Direttivo: deliberare sulle domande di ammissione dei soci; redigere il rendiconto finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'Art. 9; determinare l'importo della quota associativa; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; adottare verso gli associati i provvedimenti di ammonizione e sospensione; attuare il provvedimento di esclusione verso gli associati qualora si dovesse rendere necessario, a seguito di delibera assembleare; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo detiene altresì il potere di proporre eventuali atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere in ordine di votazione, condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti. I sostituti eletti in questa sede resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, Il Presidente uscente dovrà convocare immediatamente l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione

dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 6 - VICEPRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'Assemblea elettiva entro 30 giorni.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Rendiconto annuale in termini economici e finanziari..

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, si incarica della tenuta del libro soci, redige i verbali delle riunioni e si occupa di gestire la corrispondenza.

Articolo 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È composta da tutti i soci che sono in regola con il versamento della quota sociale, non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati. Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea. Tuttavia, le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla Legge, all'atto costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato (Art. 23 C.C.).

La convocazione delle Assemblee (ordinaria e straordinaria) deve avvenire almeno cinque giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione e per mezzo telematico, deciso di volta in volta dal consiglio direttivo, atto a informare la totalità degli associati. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno.

Ogni associato avente diritto al voto può ricevere delega scritta da un associato avente diritto al voto. Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente. Il Consiglio Direttivo, di volta in volta, decide la modalità di svolgimento dell'Assemblea, telematico e/o in presenza, assicurando quando previsto dallo statuto la segretezza del voto. L'Assemblea in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, è necessario che rispetti il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e non discriminazione dei soci. In particolare, è necessario che:

- a. sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare regolarmente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea elegge in seno a se stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre associati. Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà potere di indirizzo e sarà il principale interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Articolo 8 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria: discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo, e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso; elegge ogni quattro anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero dei membri da cui è composto; decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo

ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione, ivi inclusi i regolamenti sociali.

L'Assemblea ordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto finanziario per l'esame del Bilancio (o Rendiconto) preventivo. L'Assemblea può essere, altresì, convocata quando se ne ravvisa la necessità dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le Assemblee ordinarie sono regolarmente costituite: a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; b) in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa in ogni caso.

Articolo 9 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: a) approvazione e modificazione dello Statuto sociale; b) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione; c) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea straordinaria può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea ordinaria.

Le Assemblee straordinarie sono regolarmente costituite: a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati 3/4 degli associati aventi diritto al voto; b) in seconda convocazione, decorse almeno 12 ore dalla prima convocazione, quando siano presenti la metà degli associati aventi diritto al voto; c) in terza convocazione, decorsi almeno 60 minuti dalla seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le votazioni saranno valide a maggioranza assoluta.

Per la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si rimanda all'Art. 16 del presente Statuto.

Articolo 10 - IL RENDICONTO FINANZIARIO

La modalità di approvazione dei rendiconti da parte degli organi statutari è disciplinata come segue.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo della redazione annuale dei rendiconti economico-finanziari dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi del sopra indicato art. 8, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.

Articolo 11 - FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito: dalle quote associative nelle misure fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; dagli altri versamenti dei Soci a qualsiasi titolo denominati, dai contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, o da persone, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale dell'Associazione; da lasciti e donazioni; da raccolta fondi; beni mobili e/o immobili e da altri proventi derivanti dalle attività istituzionali dall'Associazione;

Le quote, i contributi e quant'altro versato sia dagli enti che dai singoli soci sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite dall'Associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota (Art. 77 C.C.), anche parzialmente, in caso di recesso, esclusione, sospensione.

L'Associazione destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii.

Trovano altresì applicazione l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs.112/2017.

Articolo 12 - DOMANDA DI AMMISSIONE E RINNOVO

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche maggiorenni che partecipano alle attività sociali, ricreative o sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva. Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

a) presentare domanda a un membro del Consiglio Direttivo compilando il modulo cartaceo o telematico predisposto dall'Associazione; b) accettare le norme del presente Statuto e dei rispettivi regolamenti; c) essere in regola con tutte le disposizioni disciplinate dal DPR 133 del 2010, e/o successivi, per il volo da diporto o sportivo (solo nel caso di pilota).

L'Associazione garantisce a tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione la facoltà di presentare una domanda di tesseramento, mettendo altresì a disposizione la relativa modulistica al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne Statuto e Regolamenti. L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo con giudizio motivato e contro la cui decisione è ammessa impugnazione dinanzi all'Assemblea Ordinaria dei Soci, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi.

L'associato può decadere dall'associazione per mancato pagamento della quota associativa.

La domanda di ammissione a Socio presentata da minori è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale, rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minore.

L'ammissione è formalizzata con l'accoglimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione e previo pagamento della Quota Associativa annua.

L'associato decaduto dovrà presentare una nuova domanda di ammissione seguendo l'iter indicato nel punto precedente. Le quote associative non sono cedibili.

Articolo 13 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo e svolgono la loro attività a titolo prevalentemente gratuito.

Gli associati sono obbligati a: a) osservare e aderire alle regole contenute nello Statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni adottate dagli organi associativi nonché alle regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione sportiva, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata; b) essere in regola con tutte le disposizioni disciplinate dal DPR 133 del 2010, e/o successivi, per il volo da diporto o sportivo (restano esclusi gli associati che non intendano svolgere attività di volo); c) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e a difendere il buon nome della stessa. Gli associati hanno diritto a: a) partecipare all'attività sportiva amatoriale e

sportivo dilettantistica organizzata dall'Associazione; b) fruire delle aree gestite dall'Associazione; c) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; d) accedere a pieno titolo nel rispetto delle regole statutarie e regolamentari, alle cariche sociali dell'Associazione purché in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 14 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: per mancato pagamento della quota associativa; dimissione volontaria; esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo (Art. 24 C.C.), pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute lesive nei confronti dell'Associazione e contrarie allo Statuto e ai regolamenti associativi, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, ivi comprese gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo; scioglimento dell'associazione ai sensi dell'Art. 15; decesso.

Il Consiglio Direttivo potrà adottare provvedimenti di ammonizione e sospensione valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Il periodo di sospensione non potrà essere più lungo di sei mesi.

I provvedimenti di esclusione assunti dal Consiglio Direttivo devono essere ratificati dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 15 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive analoghe o direttamente agli enti sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

Articolo 16 - PREGIUDIZIALE SPORTIVA

L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie

dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.

Articolo 17 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

ARTICOLO 18 - DISCIPLINA TRANSITORIA

Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono

ARTICOLO 19 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce

e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

Presidente	Maurizio Himmelmann	_____
Vice Presidente	Andrea Carloni	_____
Tesoriere	Domenico D'Auria	_____
Segretario	Sergio Nannizzi	_____
Consigliere	Pierluigi Gheller	_____
Consigliere	Valter Bardi	_____
Consigliere	Roberto Maggi	_____
Consigliere	Federico Morellato	_____